APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 31 DELL'11.06.2013

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' COMUNE DI BERZO SAN FERMO

1. INTRODUZIONE

1.1 Trasparenza

La legge-delega 4 marzo 2009, n. 15 ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 introducono il concetto di *trasparenza*, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione.
Conseguenza di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti, che favorisca un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.
Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati. L'individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi normativi, in parte previsti dal d. lg. n. 150 del 2009, in parte da altre normative vigenti. Inoltre, una tale individuazione tiene conto della generale necessità del perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche.
Il Programma della trasparenza costituisce uno degli aspetti fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance : le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come e quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.
La pubblicizzazione dei dati relativi alla performance sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita.
Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT indica le principale azioni e le linee di intervento che il Comune di Berzo San Fermo intende perseguire nell'arco del triennio 2013/2015 in tema di trasparenza.

1.2 Integrità

Con riferimento alla legalità e alla cultura dell'integrità, la pubblicazione di determinate informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. In questo senso, è riconoscibile un legame di tipo funzionale tra la disciplina della trasparenza e quella della lotta alla corruzione, del resto ricavabile, innanzitutto, dalla Convenzione Onu contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con legge 3 agosto 2009, n. 116, che in molti suoi articoli (7, 8, 9, 10 e 13) fa espresso richiamo alla trasparenza. Anche documenti internazionali, adottati in sede sia OCSE, sia GRECO ("Gruppo di Stati contro la Corruzione", nell'ambito del Consiglio d'Europa), confermano il collegamento tra le due discipline. La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, svelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune tipologie di dati relativi, da un lato, al personale e ai soggetti che, a vario titolo, lavorano nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, dall'altro, a sovvenzioni e benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché agli acquisti di beni e servizi.

2. INDIVIDUAZIONE DEI DATI DA PUBBLICARE

I dati oggetto della pubblicazione sono quelli relativi alle risorse utilizzate dalle amministrazioni nell'espletamento delle proprie attività - la cui "buona gestione" dà attuazione al valore costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione - e che rivelano come vengono gestite tali risorse, a partire da quelle umane.

I dati oggetto di interesse riguardano, quindi, il rapporto tra l'amministrazione e il dipendente pubblico o, più in generale, il soggetto legato a vario titolo con la stessa. In tal senso, come verrà evidenziato nel prosieguo, l'individuazione dei dati da pubblicare e dei soggetti cui i dati si riferiscono, è volta a evitare inammissibili lacune nella trasparenza delle informazioni in questione.

Oggetto di interesse sono anche i dati relativi all'organizzazione, alla performance e ai procedimenti, alle buone prassi e ai pagamenti, alle sovvenzioni.

I dati oggetto di pubblicazione provengono direttamente dalle banche dati del Comune di Berzo San Fermo e legati ad aspetti rilevanti per i portatori di interesse (stakeholder).

L'individuazione dei dati oggetto di pubblicazione è, quindi, effettuata sia sulla base delle diverse disposizioni vigenti che prevedono obblighi di pubblicazione dei dati, sia della più generale esigenza, normativamente posta, di assicurare una totale trasparenza dell'azione amministrativa.

L'elenco delle tipologie di dati oggetto di pubblicazione sono le seguenti:

- curricula dei titolari di posizioni organizzative;
- curricula, retribuzioni, compensi ed indennità dei titolari di cariche di rilievo politico;
- nominato e curriculum del Revisore dei Conti;
- tassi di assenza e di maggiore presenza del personale;

- retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali;
- ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità per i dipendenti;
- codici di comportamento;
- incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti ;
- informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione;
- elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata;
- piano e relazione sulla performance;
- elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
- contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa;
- dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni;
- istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica;
- dati previsti dal d. lg. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
- Misure organizzative adottate in termini di pagamento e buone prassi dall'Ente;

3.MODALITA' DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI

In questa sede sono riportate le indicazioni generali relative alle modalità di pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale del Comune, allo scopo di aumentarne il livello di trasparenza, facilitando la reperibilità e l'uso delle informazioni da parte dei cittadini.

Il Comune di Berzo San Fermo provvederà pertanto alle azioni di seguito riportate:
pubblicare le informazioni e i dati, indicati all'articolo 2 del presente piano, in un'apposita sezione del sito istituzionale dell'amministrazione, di facile accesso e consultazione, denominata "Amministrazione Trasperente";
garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati. Le informazioni superate e/o non più significative sono archiviate o eliminate;

4. LIMITI ALLA PUBBLICITA' DEI DATI

4.1 Protezione dati personali

La pubblicazione sui siti istituzionali di alcune tipologie di dati, come evidenziato, rappresenta la principale forma di attuazione della trasparenza ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d. lg. n. 150 del 2009. Tuttavia, la pubblicazione on-line delle informazioni deve rispettare alcuni limiti posti dalla legge. È necessario, innanzitutto, delimitare le sfere di possibile interferenza tra disciplina della trasparenza e protezione dei dati personali, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i valori che esse riflettono in sede di concreta applicazione.
Con riferimento all'impianto normativo nazionale, rileva l'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice"), che statuisce: "*Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale*".

4.2 Disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi

Ferma restando la sostanziale differenza tra disciplina della trasparenza e quella sull'accesso ai documenti amministrativi, è da ritenere che alcuni limiti posti all'accesso dall'articolo 24 della l. n. 241 del 1990 siano riferibili anche alla disciplina della trasparenza, in quanto finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi.
Tali limiti tassativi, riferibili pertanto anche alla disciplina della trasparenza, riguardano:
documenti coperti da segreto di stato e gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;

i procedimenti previsti dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82), recanti norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e di protezione di coloro che collaborano con la giustizia;

i procedimenti selettivi in relazione a documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;

i documenti esclusi dal diritto di accesso in forza di regolamenti governativi, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 al fine di salvaguardare gli interessi menzionati dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990.

5. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

5.1 Tempi di attuazione

La pubblicazione dei dati indicati nell'art 2, già effettuata in buona parte nel 2011/2012, sarà riorganizzata nel corso del 2013 a seguito della predisposizione di un nuovo sito istituzionale: i dati pubblicati saranno completati e poi riorganizzati a cura del servizio Finanziario.

5.2 Strutture competenti

Il servizio competente per le diverse fasi di elaborazione ed esecuzione del programma è il servizio Finanziario.

Ciascun settore dell'ente è responsabile dell'aggiornamento dei propri data dase e della comunicazione al servizio sopra individuato dei dati oggetto di pubblicazione.

6. IL PIANO DELLE PERFORMANCE

Posizione centrale nel Programma della trasparenza occupa l'adozione del Piano della performance, destinato ad indicare con chiarezza obiettivi e indicatori, valutazione e rendicontazione. In buona sostanza il Piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato della amministrazioni pubbliche.

Al Piano delle performance si applicano le disposizioni di cui alla parte terza del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

7. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

L'ente ha attivato un indirizzo di posta elettronica certificata completamente integrata al software di gestione del protocollo.

Nel corso del 2011, si è sviluppato l'utilizzo di tale casella postale, oltre che per la ricezione, anche per l'invio di documenti in partenza; i documenti inviati sono il Certificato al Bilancio di Previsione 2012 e il Certificato al Rendiconto di Gestione 2011 al Ministero dell'Interno - Dipartimento Finanza Locale, Questionario del Bilancio di Previsione 2012 e Questionario rendiconto 2011 alla Corte dei Conti, l'Accordo per le modalità di utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2011 all'ARAN.
Nel corso del prossimo triennio gli obiettivi dell'amministrazione sull'utilizzo della PEC sono i seguenti:
- anno 2013: 3% del totale dei documenti in partenza dal protocollo;
- anno 2014: 5% del totale dei documenti in partenza dal protocollo;
- anno 2015: 10% del totale dei documenti in partenza dal protocollo.

8. LA PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Sul sito web dell'Amministrazione, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" verrà pubblicato il presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione.